

R review



TeamSystem Review

| n. 286

In collaborazione con
 Euroconference

 TeamSystem

La soluzione per la Collaboration tra Studio e Clienti



TeamSystem Digital Box è l'**applicazione in Cloud**, integrata con il sistema gestionale TeamSystem e accessibile da web e app mobile, che permette al Professionista di **lavorare in modo smart e veloce, condividendo con semplicità, in totale sicurezza e in tempo reale documenti e informazioni** con i propri clienti.

Grazie alla Digital Box i clienti dello studio possono:

- Accedere e caricare i propri documenti in uno spazio sicuro e organizzato
- Firmare in totale sicurezza i documenti direttamente dallo smartphone con un semplice click
- Rimanere sempre aggiornati sulle scadenze fiscali, scaricare l'F24 e registrare l'avvenuto pagamento
- Avere sempre sotto controllo, direttamente da smartphone, una serie di indicatori sull'andamento della propria azienda.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/teamsystem-digital-box

Schede operative

In Gazzetta il Decreto Semplificazioni	2
"Le rivalutazioni" dei beni di impresa	13
Super bonus 110%: le criticità sul tappeto	21

Scadenzario

Scadenze del mese di novembre	26
-------------------------------	----

In Gazzetta il Decreto Semplificazioni

Il D.L. 76/2020, ribattezzato Decreto Semplificazioni, emanato in ragione della necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità, nonché di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle Amministrazioni e di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato convertito, con modifiche, in L. 120/2020, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 33/L della Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Incentivazione investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia</p> <p>Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, viene derogato, nei casi in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, alle procedure ordinarie che le stazioni appaltanti devono seguire.</p> <p>Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38, D.Lgs. 50/2016, viene previsto che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie previste dall'articolo 35, D.Lgs. 50/2016, con le seguenti modalità:</p> <p>a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per i servizi e le forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;</p> <p>b) procedura negoziata, senza bando previa consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore a 75.000 euro, comunque sotto soglia e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;- di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;- di almeno 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino al rispetto del sotto soglia. Le stazioni appaltanti devono dare comunicazione dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione sul proprio sito <i>internet</i>. <p>L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi sub b) appalti per i quali, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.</p> <p>Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie ex articolo 93, D.Lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.</p> <p>In sede di conversione in legge è stato, inoltre, previsto, con il fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, alla liquidità, che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), D.Lgs. 385/1993, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui all'articolo 35, comma 1, D.Lgs. 50/2016.</p>

<p>Articolo 2</p>	<p>Incentivazione investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia</p> <p>Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, viene derogato, nei casi in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, alle procedure ordinarie che le stazioni appaltanti devono seguire.</p> <p>Le stazioni appaltanti, per gli affidamenti delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, sopra soglia di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016, procedono mediante procedura aperta, ristretta in ogni caso con i termini ridotti.</p> <p>L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro 6 mesi dall'adozione dell'atto di avvio del procedimento.</p> <p>Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.</p>
<p>Articolo 2-bis</p>	<p>Raggruppamenti temporanei di imprese</p> <p>In sede di conversione in legge è stato previsto che alle procedure relative agli appalti sopra e sotto soglia si rendono applicabili possono partecipare anche i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), D.Lgs. 50/2016.</p>
<p>Articolo 3, commi 1.6</p>	<p>Verifiche antimafia</p> <p>Fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si attua la procedura di cui all'articolo 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno a oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di P.A., qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96, D.Lgs. 159/2011.</p> <p>Sempre fino al 31 luglio 2021, viene previsto che per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze della banca dati nazionale unica, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni.</p>
<p>Articolo 3, comma 7</p>	<p>Protocolli di legalità</p> <p>Viene introdotto il nuovo articolo 83-bis, D.Lgs. 159/2011 con cui sono previsti i c.d. Protocolli di legalità sottoscrivibili dal Ministero dell'interno. I protocolli possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi.</p> <p>Viene stabilito, inoltre, che le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.</p>
<p>Articolo 8, commi 5 e 10-bis</p>	<p>Esclusione dalle procedure d'appalto per mancato pagamento imposte e contributi</p> <p>Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.</p> <p>Tale disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.</p>

	<p>Appalti pubblici e DURC</p> <p>In materia di appalti pubblici, viene prevista la necessità di accompagnare il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) con apposita documentazione riguardante la congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità che dovranno essere indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.</p>
<p>Articolo 10, comma 1</p>	<p>Modifica al Testo unico dell'edilizia</p> <p>Vengono modificate le lettere b) (interventi di manutenzione straordinaria) e d) (interventi di ristrutturazione edilizia) dell'articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001.</p> <p>In particolare, viene previsto che costituiscono ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.</p> <p>In sede di conversione in legge all'articolo 2-bis, D.P.R. 380/2001, viene sostituito il comma 1-ter, stabilendo, tra l'altro, che in tutti i casi di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.</p>
<p>Articolo 10, comma 7</p>	<p>Sospensione mutui su immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa</p> <p>Viene modificato l'articolo 12, D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) prevedendo che possono accedere al beneficio del Fondo Gasparrini anche le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati dalle suddette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, L. 244/2007. In particolare, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa nella misura di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, L. 244/2007, verificatisi dopo il 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 20% dei soci; 2. 12 mesi, qualora gli eventi riguardano un numero di assegnatari compreso tra il 20 e il 40% dei soci; 3. 18 mesi, qualora gli eventi riguardano più del 40% dei soci. <p>A tal fine è previsto che l'istanza di sospensione sia presentata dalla cooperativa mutuataria alla banca, con un modulo da pubblicare, entro 30 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020, nel sito <i>internet</i> del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e ss., L. 244/2007. Con decreto Mef possono essere stabilite ulteriori modalità attuative.</p>
<p>Articolo 12, comma 1, lettera h)</p>	<p>Semplificazioni adempimenti</p> <p>Modificando l'articolo 18, L. 241/1990, viene previsto che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno a oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di P.A. o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le autocertificazioni ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 o l'acquisizione di dati e documenti sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ex D.Lgs. 159/2001.</p>

<p>Articolo 12-<i>bis</i>, commi 1 e 2</p>	<p>Semplificazione procedure di competenza Inl</p> <p>Viene previsto che le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, L. 977/1967 e all'articolo 15, comma 2, L. 370/1934 (relativi al settore dello spettacolo) nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) individuati con provvedimento direttoriale, si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza sulla base del principio silenzio - assenso.</p> <p>Inoltre, le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001, e all'articolo 35, comma 4, D.Lgs. 198/2006, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Inl che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.</p>
<p>Articolo 12-<i>bis</i>, comma 3, lettera b)</p>	<p>Provvedimenti dispositivi Inl</p> <p>Viene integralmente sostituito l'articolo 14, D.Lgs. 124/2004, prevedendo che il personale ispettivo Inl può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.</p> <p>La mancata ottemperanza alla disposizione determina l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.</p>
<p>Articolo 16-<i>quater</i></p>	<p>Codice alfanumerico unico nei CCNL</p> <p>Nelle comunicazioni obbligatorie previste dall'articolo 6, D.Lgs. 297/2002 e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, D.L. 269/2003, il dato relativo al CCNL è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le Amministrazioni interessate. Il codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del CCNL nell'archivio di cui all'articolo 17, L. 936/1986.</p>
<p>Articolo 17-<i>bis</i></p>	<p>Riscossione enti locali</p> <p>Con il fine di semplificare il processo di riscossione da parte degli enti locali, viene previsto l'accesso gratuito non solo all'Anagrafe tributaria, ma anche ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973.</p>
<p>Articolo 24</p>	<p>Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali</p> <p>Viene modificato l'articolo 6-<i>bis</i>, D.Lgs. 82/2005 prevedendo che nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi iscritti in ordini o collegi professionali, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle P.A. e istituiti con legge dello Stato.</p>
<p>Articolo 27</p>	<p>Firma elettronica</p> <p>Viene previsto che, ferma restando l'applicazione delle regole tecniche ex articolo 20, comma 3, D.Lgs. 82/2005, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto della disciplina europea, è possibile procedere alla verifica dell'identità dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4, Regolamento Delegato (UE) 2018/389, già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 231/2007; 2. processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a 2 fattori, basati su credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64, D.Lgs. 82/2005; 3. processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno "significativo", nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9, Regolamento (UE) 910/2014 di livello almeno "significativo".

Articolo 28	<p>Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale</p> <p>Modificando l'articolo 16, comma 12, D.L. 179/2012, è previsto che le P.A. possono comunicare, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, D.L. 193/2009, gli indirizzi pec di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.</p> <p>Per la costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le P.A. possono inoltre comunicare ulteriori indirizzi di pec.</p>
Articolo 37, comma 1	<p>Obbligo di indicazione del domicilio digitale per imprese e professionisti</p> <p>Viene modificato l'articolo 16, comma 6, D.Lgs. 185/2008 prevedendo che le imprese devono procedere all'indicazione del domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter), D.Lgs. 82/2005.</p> <p>Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, dovevano comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale se non vi avevano già provveduto. In sede di conversione è stato previsto che, fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione, i soggetti che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro Imprese, sono sottoposti alla sanzione di cui all'articolo 2630, cod. civ. in misura doppia. L'ufficio del Registro Imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, L. 580/1993.</p> <p>Il nuovo comma 6-ter stabilisce che il Conservatore dell'ufficio del Registro Imprese se rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorsi i quali senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189, cod. civ..</p> <p>In caso di mancato adempimento o di cancellazione a mezzo del Conservatore, le sanzioni di cui all'articolo 2630, cod. civ. sono raddoppiate.</p> <p>Anche i professionisti sono tenuti a comunicare ai propri Ordini o Collegi il domicilio digitale. Il nuovo comma 7-bis stabilisce che in caso di inadempimento ha 30 giorni decorrenti dalla diffida da parte del rispettivo Ordine o Collegio ad adempiervi. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.</p>
Articolo 37, comma 2	<p>Obbligo di indicazione del domicilio digitale per ditte individuali</p> <p>Modificando il comma 2, articolo 5, D.L. 179/2012 viene stabilito che l'ufficio del Registro Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione ex articolo 2630, cod. civ. sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.</p> <p>Entro il 1° ottobre 2020 viene data possibilità a tutte le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno vi abbiano già provveduto a procedere all'indicazione del proprio domicilio digitale, in caso contrario o in ipotesi di cancellazione dall'ufficio del Registro Imprese, sono sottoposte alla sanzione di cui all'articolo 2194, cod. civ., in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di 30 giorni da parte del Conservatore del Registro Imprese.</p> <p>Il Conservatore che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni decorsi i quali senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro Imprese. Contro il provvedimento è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189, cod. civ..</p>

Schede operative

	<p>L'ufficio del Registro Imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle CCIAA ai sensi dell'articolo 8, comma 6, L. 580/1993. Infine, viene previsto che l'iscrizione del domicilio digitale nel Registro Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.</p>
Articolo 38-bis	<p>Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo</p> <p>In via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, a esclusione delle fattispecie di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al R.D. 635/1940, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il <i>musical</i>, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le 23, destinati a un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla Scia in cui indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">- numero massimo di partecipanti;- luogo e orario in cui si svolge lo spettacolo <p>e corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente.</p> <p>L'Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.</p> <p>Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta al TAR.</p>
Articolo 39, comma	<p>Modifiche alla Nuova Sabatini</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, viene elevato a 200.000 euro il limite di import del finanziamento entro il quale l'erogazione avviene in unica soluzione.</p> <p>Viene, inoltre, modificata l'erogazione dei contributi per gli investimenti previsti nel Mezzogiorno da parte delle micro imprese stabilendo che tali contributi sono erogati in un'unica soluzione, con modalità da stabilirsi a cura del Mise di concerto con il Mef. In aggiunta allo stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100%, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo del comma 226, L. 160/2019.</p>
Articolo 40	<p>Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro Imprese</p> <p><u>Disciplina generale</u></p> <p>Con determinazione del Conservatore sono disposti i provvedimenti conclusivi delle procedure d'ufficio ex D.P.R. 247/2004, articolo 2490, comma 6, cod. civ. (cancellazione di ufficio a causa di mancato deposito per 3 anni consecutivi del bilancio della società in liquidazione), nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese.</p> <p>In caso di cancellazione delle società di persone, il Conservatore verifica, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.P.R. 247/2004.</p> <p><u>Scioglimento società di capitali</u></p> <p>Viene introdotta una nuova causa di scioglimento per le società di capitali consistente nell'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:</p>

1. iscrizione nel Registro Imprese del capitale sociale in lire;
2. omessa presentazione all'ufficio del Registro Imprese della dichiarazione per integrare le risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle Srl e alle società consortili a responsabilità limitata.

Al verificarsi delle summenzionate cause, il Conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro Imprese e comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal Registro Imprese che hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, il Conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro Imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui 60 giorni, il Conservatore, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita Iva e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società.

Iter determinazioni

Le determinate del Conservatore sono comunicate agli interessati entro 8 giorni dall'adozione. Contro la determinazione l'interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del Registro Imprese.

In caso di mancata opposizione, le determinazioni del Conservatore non opposte, le decisioni del giudice del Registro adottate ex articolo 2189, cod. civ. e le sentenze del Tribunale in caso di ricorso ex articolo 2192, cod. civ. sono iscritte nel Registro Imprese con comunicazione unica d'ufficio, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'Inps, all'Inail, e agli altri enti collegati.

Start up innovative e incubatori

Viene sostituito il comma 16, articolo 25, D.L. 179/2012 prevedendo che, con provvedimento del Conservatore, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, o mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, la *start-up* innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del Registro Imprese.

Il provvedimento è impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, cod. civ., permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria.

Pmi innovative

Modificando l'articolo 4, comma 7, D.L. 3/2015, viene stabilito che, con provvedimento del Conservatore, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti richiesti, o al mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, le pmi innovative sono cancellate dalla sezione speciale del Registro Imprese.

Il provvedimento è impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, cod. civ., permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria.

Cooperative

Viene previsto, introducendo un nuovo comma all'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie che, ai fini dello scioglimento e cancellazione Unioncamere trasmette all'Autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni.

L'Autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri.

Verificato ciò, tramite pec trasmette il decreto di cancellazione alla Conservatoria competente che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.

Articolo 43

Semplificazioni in materia di agricoltura

Al fine di assicurare la continuità e la semplificazione delle attività amministrative, compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, nell'ambito del Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale):

1. viene istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5, Regolamento delegato (UE) 640/2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle P.A.;

2. l'anagrafe delle aziende agricole è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9, D.P.R. 503/1999. Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;

3. la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola. Le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

Entro 60 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020 il Mipaaf dovrà adottare i provvedimenti attuativi. Modificando l'articolo 1, D.L. 91/2014 viene stabilito che per le imprese agricole, alimentari e mangimistiche, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine non superiore a 90 giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni. La diffida si applica anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni.

Vitivinicolo

Modificando l'articolo 12, comma 2, L. 238/2016 non è più necessario, per poter produrre mosto cotto, denominato anche «saba», «sapa» o con espressioni similari, anche ai fini della commercializzazione, procedere a una comunicazione al competente ufficio territoriale almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Modificando l'articolo 16, comma 2, L. 238/2016, la detenzione e il successivo confezionamento di bevande spiritose di cui agli Allegati II e III al Regolamento (CE) 110/2008, prodotti vitivinicoli aromatizzati, succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'Allegato I al D.Lgs. 151/2004, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti, altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti, nonché di aceti sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.

Per quanto concerne la riclassificazione, declassamento e taglio, modificando il comma 7, articolo 38, L. 238/2016, è stabilito che, fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della normativa UE, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le partite medesime, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. Inoltre, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 7-bis, in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di imbottigliamento in una zona delimitata, al di fuori della suddetta pertinente zona geografica delimitata.

	<p><u>Agricoltura biologica</u> Modificando i commi 3 e 4, articolo 11, D.Lgs. 20/2018, viene derogato al regime sanzionatorio previsto in caso di mancato ritiro di merci non prodotte con il sistema biologico, nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.</p> <p><u>Colture arboree</u> In sede di conversione in legge, viene previsto che per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi decorrenti dalla conversione in legge, con decreto Mipaaf, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree.</p> <p><u>Agriturismi</u> In sede di conversione in legge è stato previsto che per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche, è possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.</p> <p><u>Esercizi di somministrazione alimenti e bevande</u> In sede di conversione in legge è stato previsto che le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, L. 287/1991, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative: a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda; b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda; c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.</p> <p><u>Contenzioso previdenziale</u> Modificando il comma 6, articolo 38, D.L. 98/2011, viene previsto che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Inps, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali sono notificati a cura dell'Inps stessa ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, pec o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.</p>
Articolo 43-ter	<p>Modifiche al Testo unico della vite e del vino Viene sostituito il comma 1 all'articolo 33, L. 238/2016, prevedendo che il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno 7 anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66%, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo, che rappresentino almeno il 66% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi 5 anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51% degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66% della produzione certificata di quella DOC.</p>

<p>Articolo 43- quater</p>	<p>Misure a favore dell'ingresso dei giovani in agricoltura Sostituendo il comma 1 dell'articolo 10, D.Lgs. 185/2000, viene estesa a tutto il territorio nazionale la misura consistente nell'erogazione di finanziamenti a tasso 0 nella misura massima del 60% dell'investimento e di contributi a fondo perduto in misura massima pari al 35%. Con decreto Mipaaf, da adottare di concerto con il Mise, saranno individuate le modalità di attuazione.</p>
<p>Articolo 44</p>	<p>Misure a favore degli aumenti di capitale In deroga a quanto previsto dal codice civile in tema di aumenti di capitale, viene previsto che fino al 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con la maggioranza del voto favorevole del capitale rappresentato in assemblea, anche quando lo statuto preveda maggioranze più elevate, le deliberazioni aventi a oggetto: a) aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ex articoli 2439, 2440 e 2441, cod. civ.; b) introduzione nello statuto sociale della delega agli amministratori di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443, cod. civ., per aumenti di capitale da deliberare entro il 30 giugno 2021. Tali deroghe si applicano anche alle Srl. Sino alla data del 30 giugno 2021, le Spa quotate possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., anche in assenza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà. <u>Modifiche al diritto di opzione</u> Viene modificato il diritto di opzione a mezzo della sostituzione integrale dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2441, cod. civ.,: - riducendo a 14 i giorni a disposizione per l'esercizio del diritto di opzione, decorrenti dalla pubblicazione dell'offerta sul sito <i>internet</i> della società o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese; - viene previsto che in caso di azioni non optate sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte; infine - l'eventuale esclusione o limitazione prevista deve risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito <i>internet</i> della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</p>
<p>Articolo 44-bis</p>	<p>Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle pmi quotate Vengono modificati i criteri per determinare l'elenco delle pmi quotate.</p>
<p>Articolo 48, comma 7</p>	<p>Disciplina Iva nautica da diporto Intervenendo sull'articolo 1, commi 725 e 726, L. 160/2019, viene posticipata al 1° novembre 2020 l'entrata in vigore delle nuove regole relative alla territorialità Iva dell'utilizzo delle imbarcazioni da diporto a breve e lungo termine.</p>
<p>Articolo 63</p>	<p>Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque Il Mipaaf, entro 180 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020, deve, al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane e interne, adottare un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, composto da 2 sezioni.</p>

La Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa Mipaaf e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

È prevista l'emanazione di un decreto con cui approvare un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo.

Ai fini suddetti sono stanziati rispettivamente 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

Riferimenti normativi

D.L. 76/2020

“Le rivalutazioni” dei beni di impresa

Se c'è un argomento sul quale il Legislatore si è concentrato in questi ultimi mesi esso è certamente la rivalutazione dei beni di impresa. Partiamo dall'intervento normativo di cui alla L. 160/2019 con la proposizione di una rivalutazione, per così dire “tradizionale” (fatta salva l'aliquota della imposta sostitutiva che dal 16% è scesa al 12%), cui sono succeduti successivi interventi che non è agevole memorizzare, nemmeno agevole è armonizzare tra loro le varie disposizioni.

È evidente che l'emergenza Covid-19 ha dato un impulso alla promulgazione di normative di rivalutazione con varie agevolazioni e proprio a partire dal D.L. 23/2020 si registra il primo spunto sull'argomento.

Proviamo a schematizzarli:

1. articolo 6-*bis*, D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità): prevede la rivalutazione gratuita nel settore alberghiero e termale, con riconoscimento fiscale e formazione di riserva in sospensione di imposta. Il medesimo articolo interviene sulla rivalutazione con un passaggio veramente criptico (comma 9) che letteralmente prevede, per la rivalutazione generale di cui alla L. 160/2019, una anticipazione nel riconoscimento fiscale (che avviene nel 2020), ma l'interpretazione sistematica porta ad altro esito. La norma, infatti, prevede che le imprese che abbiamo già optato per la rivalutazione nell'esercizio 2019 in base alle disposizioni della L. 160/2019, potranno considerare già vigenti gli effetti sui maggiori ammortamenti e in materia di affrancamento della riserva in sospensione di imposta nell'esercizio 2020. Ciò porterebbe a dire (sempre per il solo settore alberghiero/termale) che la gratuità della rivalutazione sostituisce l'onerosità della stessa, sicuramente per le imprese che hanno già depositato il bilancio 2019 prima dell'introduzione della Legge di conversione del D.L. 23/2020, mentre un lecito dubbio si pone per quelle imprese, sempre del medesimo settore, che, usufruendo della proroga generalizzata della approvazione del bilancio ai 180 giorni (ex D.L. 23/2020), hanno eseguito la rivalutazione dopo l'entrata in vigore della conversione del D.L. 23/2020. La “Nota di Lettura Ufficiale” della Legge di conversione del D.L. 23/2020 abilita la tesi secondo cui anche questi ultimi soggetti potranno fruire della rivalutazione “gratuita”, laddove si parla di “sovrapposizione” delle 2 rivalutazioni (gratuita e onerosa) per il 2019, e di legittima scelta per quella più conveniente. Sul punto occorre dire, tuttavia, che la maggior parte dei commentatori si è indirizzata ad avallare l'interpretazione letterale, e a tutt'oggi, il tema non ha registrato interventi della Agenzia delle entrate;

2. l'articolo 136-*bis*, D.L. 34/2020, inserito in sede di conversione dalla L. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio): permette alle cooperative agricole, e ai loro consorzi, di rivalutare i beni d'impresa senza assolvimento di imposte sostitutive fino a concorrenza del 70% delle perdite pregresse computabili in diminuzione a norma dell'articolo 84, Tuir; l'obiettivo del Legislatore, in tal caso, è quello di permettere un incremento del patrimonio netto in modo essenzialmente gratuito. Si tratta, in particolare, delle cooperative agricole, e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001, in possesso delle clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514, cod. civ., che possono rivalutare i beni indicati dal comma 696, articolo 1, L. 160/2019, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84, Tuir, senza assolvere alle imposte sostitutive ma nel limite del 70% del loro ammontare;

3. l'articolo 110, D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto): prevede una rivalutazione meramente civilistica estesa a tutte le imprese, e, a fianco di questa, una rivalutazione con effetto fiscale ad aliquota fortemente conveniente, pari al 3%.

Di seguito approfondiamo il tema della ultima rivalutazione succitata che si presenta di forte interesse sia per la convenienza fiscale e civilistica, sia perché estesa a tutte le imprese.

La rivalutazione dei beni nel D.L. 104/2020

Aspetti generali e peculiarità

Le imprese alla ricerca dei benefici patrimoniali che possono scaturire dalla possibilità di rigenerare il valore dei beni immobilizzati rivalutabili iscritti nell'attivo patrimoniale, faranno bene a valutare per tempo la scelta tra le diverse opzioni che oggi il sistema eccezionalmente propone. E questo non solo avendo riguardo, come vedremo, alle possibili scelte che si possono operare nell'ambito della rivalutazione varata con il c.d. D.L. "Agosto", ma anche in relazione alle altre rivalutazioni accessibili in virtù delle recenti disposizioni di Legge.

La rivalutazione di cui al D.L. 104/2020 si caratterizza per una serie di peculiarità che la rendono del tutto particolare.

Innanzitutto, va tenuto presente che questa rivalutazione può essere solo civilistica oppure, su opzione, anche con effetti fiscali. La scelta per l'efficacia fiscale dell'operazione è a basso costo dato che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap pagando solo il 3% di imposta sostitutiva. Misura dell'imposta, questa, che resta invariata per tutte le imprese interessate, a prescindere dal tipo di attività esercitata, dagli effetti della pandemia sui ricavi e/o sul fatturato dell'impresa nel 2020 e dal tipo di contabilità adottata.

Gli effetti fiscali della rivalutazione per coloro che decidono di pagare la sostitutiva del 3% decorrono per tutto quanto non è attinente a *plus* o *minus*, già dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (senza, quindi, nessuna postergazione). In pratica, quindi, già dal 2021 per coloro che rivaluteranno nel 2020. Per quanto riguarda, invece, gli effetti inerenti *plus* e *minus* relative a cessioni, assegnazioni o a destinazioni a finalità estranee all'attività d'impresa dei beni rivalutati, occorrerà attendere l'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata.

La specialità che caratterizza questa rivalutazione si evince anche dal fatto che l'operazione può riguardare i singoli beni immobilizzati e non necessariamente l'intera categoria omogenea cui essi appartengono. È un aspetto, questo, importante soprattutto se si decide di rivalutare gli immobili perché la regola generale dell'attrazione nella rivalutazione di tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, ha sempre comportato la necessità di operare per comparti: fabbricati non strumentali, strumentali per destinazione, strumentali per natura, aree non edificabili ed edificabili. Resta valida la regola che possono essere rivalutati anche i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati mentre restano escluse le immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni quali, ad esempio, l'avviamento e, più in generale, i costi pluriennali. Possono essere rivalutati anche i beni non più presenti nell'attivo patrimoniale in quanto totalmente ammortizzati se conservano un valore economico.

Data la possibilità di operare una rivalutazione solo civilistica o anche con efficacia fiscale, un aspetto che andrà chiarito è fino a che punto questa discrezionalità si potrà spingere. Nel senso che sembra sostenibile che oltre alla scelta di quali beni specifici rivalutare, l'impresa potrà anche decidere per quali dei singoli beni procedere con la sola rivalutazione civilistica o anche con il riconoscimento fiscale degli effetti pagando il 3%.

La modesta misura dell'imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni rivalutati, spingerà anche coloro che non hanno in programma di tornare in utile nel breve periodo, a "investire" sulla possibilità di recuperare in futuro le quote di maggiori perdite fiscali che potranno generarsi nei prossimi anni per effetto dei maggiori ammortamenti stanziati a Conto economico alla luce delle regole di riporto e utilizzo disciplinate dagli articoli 8 e 84, Tuir.

Un particolare interesse a rivalutare lo avranno anche le imprese in contabilità semplificata potendo legittimamente disinteressarsi della possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione non generandosi in capo a esse alcuna riserva da rivalutazione. Vediamo un possibile caso di rivalutazione per soggetti in contabilità semplificata:

	La questione	La soluzione
Rivalutazione contabilità semplificata	Una Snc in contabilità semplificata intende aderire alla rivalutazione nell'esercizio 2020, per incrementare il costo fiscalmente riconosciuto di alcuni cespiti. Pagherà l'imposta sostitutiva del 3%, mentre si chiede se si genera o meno una riserva in sospensione d'imposta anche in previsione di un ritorno alla contabilità ordinaria nel 2021	La rivalutazione eseguita da una società in contabilità semplificata non genera mai una riserva in sospensione di imposta, proprio a causa del motivo che questo tipo di società non presenta un vero patrimonio netto contabile. Una volta eseguita la rivalutazione, il saldo attivo non emerso nelle scritture contabili potrà emergere successivamente aderendo alla contabilità ordinaria ma la riserva non sarà classificata in sospensione di imposta

La disposizione apre anche alla possibilità di riallineare pagando il 3% le differenze di valore sui beni "rivalutabili" che possono già emergere tra valori di bilancio e valori fiscali. Tali disallineamenti sono tipicamente riferibili all'effettuazione di operazioni straordinarie ma potrebbero anche essere conseguenze di legittime operazioni di rivalutazioni effettuate solo sul piano civilistico in passato (ad esempio ai sensi del D.L. 185/2008). Sull'argomento torneremo in seguito.

Il saldo attivo

Con il c.d. Decreto Agosto si presenta una grande occasione per incrementare i patrimoni netti delle società, anche in vista delle perdite che probabilmente si verificheranno nell'esercizio 2020 a causa della emergenza Coronavirus. La rivalutazione generalizzata dei beni d'impresa da eseguire nell'esercizio 2020 permetterà l'iscrizione del saldo attivo che è una riserva di patrimonio netto utilizzabile per fronteggiare le perdite di cui sopra. Va anche considerato che superata la boa temporale del 31 dicembre 2020 verranno meno le protezioni civilistiche rispetto alla negatività del patrimonio netto e, come ha notato la circolare Assonime n. 16/2020 (§ 2.4.), senza una disposizione che rimandi gli effetti degli articoli 2447 e 2482-ter, cod. civ., molte imprese si troveranno in difficoltà.

Ebbene, al di là dell'auspicabile intervento normativo, le varie norme di rivalutazione aiutano a superare questo scoglio con uno scenario alquanto variegato che vediamo di riassumere schematicamente:

1. rivalutazione del settore alberghi e termale, articolo 6-bis, D.L. 23/2020. La rivalutazione, che ha rilevanza fiscale pur non essendo dovuta imposta sostitutiva, genera la formazione del saldo attivo, quale riserva di patrimonio netto in sospensione d'imposta, tranne che venga versata imposta sostitutiva del 10% per ottenere l'affrancamento della riserva stessa;
2. rivalutazione generalizzata dei beni d'impresa, articolo 110, D.L. 104/2020, con effetto meramente civilistico. Il Decreto, riutilizzando la formula normativa già inserita nel D.L. 185/2008 (con l'ormai "famigerata" locuzione: "... il maggior valore può essere riconosciuto..") permette di eseguire la rivalutazione senza effetto fiscale cui consegue l'emersione di un saldo attivo, riserva di patrimonio netto, non in sospensione di imposta, bensì semplicemente riserva di utili. Non essendo riserva in sospensione di imposta essa subisce la presunzione di cui all'articolo 47, Tuir ai sensi del quale in caso di distribuzione di riserve, quelle di utili sono prioritariamente attribuite ai soci. Come ha ricordato la circolare n. 22/2009 (§ 5) per le imprese individuali e le società di persone la eventuale distribuzione di detta riserva è operazione irrilevante dal punto di vista fiscale;
3. rivalutazione generalizzata dei beni d'impresa, articolo 110, D.L. 104/2020, con effetto anche fiscale e conseguente versamento di imposta sostitutiva del 3%. Il saldo attivo si presenta come una riserva in sospensione di imposta e potrà essere affrancato tramite imposta sostitutiva del 10%, sia per società di capitali, sia per società di persone sia per imprese individuali.

Anche qui vediamo alcune situazioni esemplificative:

Società che gestisce albergo	Una Srl gestisce un albergo e sarebbe intenzionata nel 2020 ad aderire alla rivalutazione dell'immobile detenuto in proprietà. La società vorrebbe ottenere il riconoscimento fiscale del nuovo valore, e si chiede se dovrà versare o meno l'imposta sostitutiva del 3%	Per i soggetti che svolgono attività nel settore alberghiero l'articolo 6-bis, D.L. 23/2020 ha previsto una rivalutazione da eseguirsi nel 2020 con effetto fiscale dal 2021, per la quale non è previsto il versamento di alcuna imposta sostitutiva. Tale rivalutazione offre quindi gli stessi vantaggi di quella inserita nel c.d. Decreto Agosto per tutte le imprese, ma a differenza dell'ultima citata, non prevede il versamento di imposta sostitutiva e quindi si presenta più vantaggiosa
-------------------------------------	--	---

Saldo attivo e società di persone	Gialli Snc, da sempre in contabilità ordinaria, esegue la rivalutazione fiscale nel 2020, generando un saldo attivo. Deve ritenersi anche esso in sospensione di imposta, nonostante la società non sia un soggetto Ires?	La risposta è positiva. Il saldo attivo costituisce una posta in sospensione di imposta anche per società di persone, e se esso venisse attribuito ai soci si avrebbe un incremento dell'imponibile della società che per trasparenza verrebbe attribuito ai soci quale reddito di partecipazione
--	---	---

Lo scenario sopra descritto presenta diversi intrecci, poiché una società del settore alberghiero ha a disposizione tutte le ipotesi sopra descritte e sceglierà quella più conveniente, mentre le altre società potranno beneficiare solo della rivalutazione inserita nel c.d. Decreto Agosto (la quale evidentemente fagociterà la proroga della rivalutazione inserita nel Decreto Liquidità che si mostra decisamente meno conveniente).

Saldo attivo e copertura di perdite

Riserva di rivalutazione dei beni d'impresa quale scudo per le perdite 2020 (e future) da Covid-19. Sono molti coloro che guardano alla possibilità di rivalutare il valore di bilancio dei beni immobilizzati non nella prospettiva di marginare sulla differenza tra la misura della tassazione sostitutiva e quella dell'imposizione ordinaria, ma valutando i benefici che in termini di protezione patrimoniale la rivalutazione può consegnare.

L'articolo 6, D.L. 23/2020 ha sospeso, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, l'applicazione degli articoli 2447 e 2482-ter, cod. civ.. Tale disposizione prevede che, se la perdita di oltre 1/3 riduce il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo. In pratica, nel periodo citato, l'assemblea non è tenuta ad adottare alcuno dei provvedimenti di ricapitalizzazione, trasformazione o messa in liquidazione della società, previsti dal codice civile. Il problema che si pone, al riguardo, è capire però cosa succederà con lo spirare del termine del 31 dicembre 2020. Come segnalato da Assonime (circolare n. 16/2020) sulla base della lettera della norma gli obblighi previsti dall'articolo 2447, cod. civ. rivivrebbero dal 1° gennaio 2021, con tutte le conseguenze del caso per amministratori e, in caso di inerzia degli stessi, collegio sindacale (ovviamente ove esistente). Assonime evidenzia anche che una soluzione più coerente potrebbe essere quella di ritenere che la sospensione dell'articolo 2447, cod. civ., determini l'effetto più generale di rinviare le deliberazioni sulla ricapitalizzazione, trasformazione o liquidazione della società. Per questa via sarebbe possibile tenere conto del fatto che le perdite del 2020 discenderanno da una situazione riconducibile a cause di forza maggiore, riconoscendo così alle imprese più tempo per recuperare le proprie capacità reddituali, patrimoniali e finanziarie, una volta superati gli effetti della pandemia. Ma come detto, il dato normativo, oggi, non è molto rassicurante.

In questo scenario certamente complesso, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa grazie alle eccezionali regole varate con il D.L. 104/2020 è un'opportunità cui guardare con grande interesse, vuoi perché sarà possibile scegliere anche una rivalutazione solo civilistica e in quanto tale, quindi, gratuita, vuoi perché la rimozione dell'obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, consentirà una notevole discrezionalità di intervento.

La riserva da rivalutazione che si genererà per effetto della rivalutazione, peraltro, consentirà all'impresa di poter contare su un surplus di patrimonio netto da destinare a difesa dell'integrità del capitale sociale anche rispetto alle perdite future. È, infatti, evidente che gli effetti economici negativi derivanti dalla pandemia non si esauriranno nel corso 2020, ma saranno destinati a propagarsi nel tempo. Anche in quest'ottica, quindi, il legittimo rafforzamento patrimoniale che può offrire la rivalutazione è da guardare con favore.

L'eventuale destinazione della riserva da rivalutazione, poi, determinerà le modalità di deliberazione assembleare necessarie. La destinazione ad aumento del capitale sociale dovrà transitare attraverso una determinazione dell'assemblea straordinaria. L'utilizzo a copertura delle perdite di periodo, invece, potrà, in linea generale e quindi tralasciando ipotesi ex articoli 2446 e 2447, cod. civ. essere decisione di competenza dell'assemblea ordinaria. Diverso ancora è il caso della riduzione definitiva della riserva da rivalutazione ex articolo 13, L. 342/2000 che deve avvenire con deliberazione dell'assemblea straordinaria, al fine di dare definitività all'utilizzo della stessa in relazione agli obblighi di sua ricostituzione con gli eventuali utili futuri.

Da ultimo un cenno all'opportunità di rivalutare il valore dei beni d'impresa anche in capo alle società di persone e alle imprese individuali. Oltre a intuitivi aspetti correlati al miglioramento degli indici di bilancio che si potrebbero ottenere grazie al rafforzamento patrimoniale conseguente alla rivalutazione cui è certamente sensibile il merito creditizio bancario, la rimozione, grazie alla rivalutazione, di un eventuale *deficit* patrimoniale causato dall'incidenza delle perdite su un patrimonio netto fragile (magari ulteriormente annacquato dai prelevamenti dei soci o del titolare in conto "utili"), potrà consentire a questi soggetti anche di difendere più efficacemente la deduzione degli interessi passivi pagati sui finanziamenti di terzi che diversamente potrebbero essere considerati non "inerenti" in sede di verifica fiscale.

I "problemi" fiscali nell'utilizzo del saldo attivo a copertura di perdite

L'utilizzo del saldo attivo da rivalutazione a copertura di perdite può comportare conseguenze di natura fiscale, e più precisamente un incremento dell'imponibile della società che lo ha utilizzato? Questa domanda è di fondamentale interesse dato che non saranno pochi i casi in cui la rivalutazione dei beni di impresa ha proprio questo specifico obiettivo: incrementare il patrimonio netto per poi ridurlo a copertura di perdita senza costringere i soci a eseguire ricapitalizzazioni. Il problema ha assunto una certa delicatezza dopo la risposta a interpello n. 316/2019, con cui si è sostenuto che se il saldo attivo è in sospensione di imposta, a certe condizioni la copertura di perdite genera imponibile, fermo restando, conclude laconicamente l'interpello, la possibilità di utilizzare altre riserve non in sospensione di imposta.

Per analizzare la questione partiamo proprio da quest'ultimo punto: la scelta della riserva da utilizzare per coprire una perdita non è libera ma deve seguire un ordine che va dall'utilizzo *in primis* delle riserve più disponibili (riserve di utili) e in subordine quelle meno disponibili (saldo attivo da rivalutazione e riserve di capitale). Il principio, posto per dare attuazione alla necessaria tutela dei creditori, comporta che si dovranno utilizzare per prime le riserve disponibili; se queste ultime sono insufficienti si dovranno intaccare anche le riserve vincolate.

In particolare, la Cassazione (sentenza n. 12347/1999) ha suggerito questo ordine: riserve facoltative, riserve statutarie, riserve legali. Ora ipotizziamo che l'unica riserva disponibile nel netto sia il saldo attivo, e che sia riserva in sospensione d'imposta poiché è stata eseguita la rivalutazione con effetto fiscale. È chiaro che qualora fosse stata eseguita la rivalutazione con mero effetto contabile la riserva scaturente non sarebbe stata in sospensione di imposta e quindi non si porrebbe alcun problema fiscale nell'utilizzarla a copertura della perdita. Se, invece, la riserva, come si diceva, è in sospensione di imposta, l'utilizzo per attribuzione ai soci comporta l'emersione di un imponibile in capo alla società pari alla riserva stessa al lordo dell'imposta sostitutiva da rivalutazione. Questo il disposto dell'articolo 13, comma 3, L. 342/2000, applicabile anche alla rivalutazione attuale in forza del richiamo contenuto al comma 7, articolo 110, D.L. 104/2020. Nell'articolo 13, L. 342/2000 si parla di tassazione nell'ipotesi di attribuzione ai soci e non per copertura di perdite. La tesi

dell'Agenzia delle entrate (risposta a interpello n. 316/2019), che conclude per la tassazione della riserva anche per utilizzo a copertura di perdite, deve però essere confinata al caso specifico sottoposto a interpello, cioè l'utilizzo, direttamente a patrimonio netto, del saldo attivo per azzerare una perdita derivante da un disavanzo da fusione. La circostanza che la perdita di quell'interpello non fosse "perdita di esercizio" bensì un dato allocato direttamente a patrimonio netto, ha indotto l'Agenzia delle entrate a pronunciarsi in favore della imponibilità (in questo senso in linea con un precedente della Corte di Cassazione, sentenza n. 5943/2017), ma non vi è dubbio che quando si parla di perdite di esercizio, l'utilizzo del saldo attivo in sospensione di imposta non provoca alcuna tassazione. Questa è l'unica possibile lettura dell'articolo 13, comma 3, L. 342/2000, il che porta a dire che per le perdite di esercizio 2020 prodotte anche dalla emergenza Coronavirus (ma non solo queste ovviamente) l'utilizzo del saldo attivo potrà essere una valida alternativa alla ricapitalizzazione.

Riassumiamo i concetti di cui sopra con il seguente esempio:

Srl in perdita nel 2020	Neri Srl è certa di maturare una perdita nell'esercizio 2020 superiore al capitale sociale e non detiene altre riserve. Per evitare la ricapitalizzazione intende aderire alla rivalutazione solo civilistica. Potrà utilizzare il saldo attivo da rivalutazione per coprire la perdita senza conseguenze fiscali?	La risposta è positiva. Il saldo attivo che emerge eseguendo la rivalutazione solo civilistica non va considerato una riserva in sospensione di imposta, bensì una riserva di utili libera e disponibile per l'utilizzo a copertura di perdite. Peraltro, anche se la riserva da saldo attivo fosse in sospensione d'imposta, il suo utilizzo a copertura di perdite di esercizio non genererebbe incrementi di imponibile
--------------------------------	--	--

Il riallineamento

Da quando nel 2000 è stata promulgata la norma sulla rivalutazione dei beni d'impresa cui si sono ispirate tutte quelle successive, cioè la L. 342/2000, in ogni "campagna rivalutativa" è sempre stato inserito dal Legislatore il meccanismo del riallineamento tra i maggiori valori contabili iscritti in bilancio e i minori valori fiscali. Non fa eccezione il D.L. 104/2020 che prevede l'applicazione del riallineamento, sia per soggetti *Oic Adopter* sia per soggetti *Ias Adopter* in forza dei richiami contenuti nell'articolo 110, commi 7 e 8, D.L. 104/2020. Il riallineamento tra i maggiori valori contabili presenti nel bilancio al 31 dicembre 2019 e i minori valori fiscali è una procedura molto diversa dalla rivalutazione: infatti, la prima presuppone che sia già presente un disallineamento mentre con la rivalutazione il disallineamento è creato dalla stessa procedura. Per questo motivo non si genera alcun maggiore valore nel patrimonio netto, anche se sarà necessario prestare attenzione alle riserve che dovranno essere allocate. Il disallineamento tra valori contabili e valori fiscali potrebbe essere stato generato da operazioni straordinarie neutrali (conferimenti di azienda, fusioni, scissioni e trasformazioni) oppure da rivalutazione con impatto meramente civilistico eseguite in passato. Proprio con riferimento a questa ultima situazione, potrebbe essere il caso di valutare con attenzione il riallineamento attuale che, tramite il richiamo alle norme sulla rivalutazione, avrà un costo molto contenuto pari a 3% del differenziale tra valori contabili e fiscali al 31 dicembre 2020. Peraltro, anche i maggiori valori emersi in relazione a una operazione di conferimento d'azienda, fusione o scissione eseguita nel 2019, e che avrebbero potuto essere affrancati versando una imposta sostitutiva la cui aliquota, in situazione ordinaria, va dal 12% al 16%, ora potranno essere riconosciuti fiscalmente tramite il versamento di una imposta sostitutiva molto meno elevata, pari, appunto al 3%, anche se, va ricordato, che con l'affrancamento ordinario non si creano riserve in sospensione di imposta come, invece, sono qualificate quelle che si generano con il riallineamento. Ma vediamo i punti principali di questa procedura e gli elementi di differenziazione rispetto alla rivalutazione. L'ambito oggettivo del riallineamento è il medesimo della rivalutazione in base al richiamo che l'articolo 14, L. 342/2000 esegue ai beni rivalutabili. Quindi parliamo di immobilizzazioni materiali e immateriali, però, per queste ultime, è necessarie che siano rappresentate da beni o diritti giuridicamente tutelabili, pertanto, ad esempio, non è riallineabile l'avviamento che spesso

emerge nelle operazioni straordinarie sopra citate. La circolare n. 14/E/2017 ha ricordato che i beni da riallineare devono essere presenti sia nell'esercizio precedente a quello di riallineamento (2019) sia nell'esercizio in cui è eseguita l'operazione, quindi il 2020, considerando come ammontare disallineato quello che risulta con il decremento registrato nello stesso 2020. Il riallineamento, se deciso, va eseguito per l'intero valore disallineato (quindi esclusa la possibilità di un riallineamento parziale) e può essere eseguito anche sul singolo bene, senza coinvolgere necessariamente la categoria omogenea. Peraltro, questa ultima peculiarità nell'attuale scenario non è più un elemento di distinzione con la rivalutazione atteso che anche questa potrà essere eseguita distintamente per ciascun bene. Una importante differenza tra riallineamento e rivalutazione consiste nel fatto che mentre nella rivalutazione l'incremento dei valori dei beni provoca un collegato incremento del netto patrimoniale, nel riallineamento nulla di ciò accade. L'incremento patrimoniale si è già verificato prima quando è stata eseguita l'operazione che ha generato il disallineamento, semmai ora occorre agire sulla natura fiscale delle riserve. Infatti, condizione per riallineare è l'apposizione dello *status* di sospensione di imposta a una qualunque riserva di netto, per un ammontare pari al disallineamento sopposto a imposta sostitutiva, al netto di quest'ultima (cfr. circolare Assonime n. 13/2001, § 15). Al riguardo va distinto il momento in cui va imposto lo *status* di sospensione di imposta rispetto al momento in cui nel patrimonio netto deve esistere una riserva capiente per questa allocazione. Mentre la allocazione della riserva in sospensione di imposta avviene tramite delibera assembleare che non va assunta necessariamente in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2020, il patrimonio netto (riserve o anche capitale sociale) deve essere capiente al 31 dicembre 2020. La delibera assembleare con cui viene vincolato fiscalmente il patrimonio netto potrà essere assunta anche dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020 (che è il mezzo tramite il quale viene "ufficializzato" il riallineamento), ma comunque entro l'esercizio successivo a quello di riferimento del riallineamento stesso.

L'applicazione dell'articolo 14, L. 342/2000 anche all'attuale rivalutazione, sancita dal D.L. 104/2020, comporta una serie rinvii normativi che vanno aggiornati alle norme vigenti. In primo luogo, l'articolo 14, comma 1, L. 342/2000 (Riallineamento) richiama l'ambito oggettivo dei beni rivalutabili previsto nell'articolo 10 della medesima norma: aggiornando tale rinvio all'attuale normativa emerge che saranno riallineabili tutti i beni rivalutabili e cioè le immobilizzazioni materiali, quelle immateriale incorporate in beni giuridicamente tutelabili e le partecipazioni immobilizzate in società controllate o collegate. In secondo luogo, l'articolo 14, comma 2, L. 342/2000 richiama l'articolo 12 e quindi la aliquota della imposta sostitutiva che per questa rivalutazione è fissata al 3% per tutte le immobilizzazioni. Per quanto riguarda l'ambito temporale, cioè il momento di efficacia del riallineamento, le precedenti interpretazioni della Agenzia delle entrate (ad esempio la circolare n. 14/E/2017) richiamano le medesime regole previste per la rivalutazione, quindi possiamo dire che il riallineamento eseguito nel 2020 viene riconosciuto a far data dal 2021 in materia di deducibilità fiscale degli ammortamenti e di computo dei beni nel plafond per le spese di manutenzione ordinaria. Per quanto riguarda invece la cessione dei beni riallineati, essendo assente una disposizione specifica (invece emanata in precedenti rivalutazioni, si pensi all'articolo 1, comma 703, L. 160/2019) occorre concludere che per tutti i beni, compresi gli immobili, si applicano le regole contenute nell'articolo 110, comma 5, D.L. 104/2020, cioè il maggior valore fiscale è riconosciuto se la cessione avviene dal 2024 in poi.

Molto articolato è lo scenario che si presenta per le società che operano nel settore alberghiero e termale, per le quali l'articolo 6-bis, D.L. 23/2020 ha sancito una rivalutazione gratuita che, come al solito è accompagnata da un riallineamento, altrettanto gratuito. Per questi soggetti il riallineamento ex D.L. 23/2020 appare certamente più conveniente poiché non presenta alcun costo di imposta sostitutiva e ha riconoscimento fiscale immediato, quindi già dal 2020 se si deciderà di eseguirlo in questo esercizio, oppure dal 2021 se si posticiperà la scelta, posto che la procedura di rivalutazione/riallineamento ex D.L. 23/2020 prevede un arco temporale di esecuzione biennale. Nemmeno l'aspetto del vincolo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea costituisce un elemento positivo a favore della scelta di utilizzare la norma del D.L.

104/2020, dato che nel riallineamento da sempre si può agire nei confronti del singolo bene senza coinvolgere l'intera categoria omogenea. Sotto il profilo del vincolo della riserva le due disposizioni appaiono del tutto simili poiché in entrambi i casi è richiesto di vincolare una riserva in sospensione di imposta con possibile affrancamento a titolo oneroso versando l'imposta sostitutiva del 10%. In sostanza nel settore alberghiero a tutti gli effetti, appare più conveniente utilizzare la procedura del D.L. Liquidità in luogo di quella fissata con il c.d. D.L. Agosto.

Vediamo qualche esempio:

Fusione e disavanzo imputato ad avviamento	In una fusione per incorporazione eseguita nel 2016, una Spa ha rilevato un certo ammortare di disavanzo imputato ad avviamento. Con il riallineamento da Decreto Agosto 2020 è possibile ottenere il riconoscimento fiscale di tale posta?	La risposta è negativa. È possibile riallineare i medesimi beni che costituiscono ambito oggettivo della rivalutazione, cioè le immobilizzazioni materiali ed immateriali, ma per queste ultime è necessario che siano incorporate in beni veri e propri giuridicamente tutelabili quali diritti di concessione o licenze. L'avviamento invece è una immaterialità non incorporata in un bene e da qui l'impossibilità di riallinearlo
Riallineamento e riserva in sospensione di imposta	Neri Srl presenta al 31 dicembre 2020 un disallineamento su immobile rivalutato solo civilisticamente. L'ammontare del disallineamento è di 100, e il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 è di 98. Sarà possibile eseguire il riallineamento?	La risposta è positiva. Condizione necessaria per il riallineamento è che il patrimonio netto dell'esercizio in cui esso è eseguito sia almeno uguale alla riserva che va accantonata in sospensione di imposta. Dato che l'accantonamento avviene al netto della imposta sostitutiva, si avrà un accantonamento di 97 che trova capienza nel patrimonio netto al 31 dicembre 2020

Riferimenti normativi

L. 160/2019

articolo 6-bis, D.L. 23/2020

articolo 136-bis, D.L. 34/2020

articolo 110, D.L. 104/2020

risposta a interpello n. 316/2019

Super bonus 110%: le criticità sul tappeto

Non è tutto oro che luccica ciò che ruota attorno al super bonus del 110%. L'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 119, Decreto Rilancio presenta infatti una serie di criticità e complessità normative che devono essere esaminate con estrema attenzione per evitare di perdere, in tutto o in parte, i relativi benefici fiscali.

Oltre alla complessità della norma istitutiva, devono essere lette con attenzione anche le prese di posizione dell'Agenzia delle entrate che nella recente circolare n. 24/E/2020 ha fornito i "primi chiarimenti" sulla nuova detrazione fiscale per i lavori edilizi.

Alcune di queste prese di posizione esulano dallo stesso testo normativo e hanno già suscitato diverse perplessità da parte degli operatori.

Non può essere non considerato anche il fatto che il titolo della circolare suddetta lasci presagire nuovi interventi dell'Amministrazione finanziaria nel prossimo futuro. Nei casi dubbi è quindi opportuno attendere eventuali nuove precisazioni da parte dell'Agenzia delle entrate.

Anche sul visto di conformità che i professionisti dell'area giuridico-tributaria sono tenuti a rilasciare ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mancano ancora riferimenti chiari e precisi in relazione all'esatto contenuto dei controlli e delle verifiche da effettuare.

Scopo del presente lavoro è porre in evidenza le principali complessità e criticità presenti nella normativa del *super bonus* e nelle prese di posizione dell'Agenzia delle entrate, al preciso fine di provare a individuare, quando possibile, le soluzioni da adottare sia nella fase di fattibilità dei lavori da eseguire sia nella esecuzione e rendicontazione degli stessi.

La nozione di edificio su cui svolgere i lavori secondo l'Agenzia delle entrate

Una delle più importanti criticità che emergono a seguito della lettura della circolare n. 24/E/2020 dell'Agenzia delle entrate, riguarda il profilo oggettivo del *super bonus*, ovvero su quali tipologie di immobili possono essere realizzati gli interventi agevolabili.

Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, gli interventi devono essere realizzati unicamente su:

- parti comuni di edifici residenziali in condominio;
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno situate all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo per interventi trainati).

Sulla base di tale elenco, risulta pertanto evidente che secondo l'Agenzia delle entrate non possono mai accedere al *super bonus* del 110% gli immobili a destinazione diversa da quella abitativa¹, anche se posseduti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, arti o professioni.

Unica eccezione riguarda tali tipologie di immobili situati all'interno di condomini che possono beneficiare del *super bonus* solo per i lavori eseguiti dal condominio, ma non per quelli effettuati direttamente sugli stessi.

Come abbiamo visto, la circolare in commento utilizza sempre la nozione di edifici a destinazione residenziale che non risulta però presente nell'articolo 119, Decreto Rilancio, che utilizza invece più generalmente il termine di "edifici".

Tenuto conto della interpretazione restrittiva della norma fornita dalla Agenzia delle entrate, verranno pertanto esclusi dai benefici del 110% tutta una serie di interventi che potrebbero essere realizzati su unità immobiliari a destinazione direzionale, commerciale, artigianale e altro.

Anche la possibilità di poter accedere al *super bonus* sui lavori su unità immobiliari non residenziali, situate all'interno di più ampi edifici condominiali, trova comunque delle ulteriori limitazioni all'interno della suddetta circolare n. 24/E/2020.

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, si legge infatti nel documento di

¹ Salvo ovviamente i lavori eseguiti sugli immobili adibiti a spogliatoi da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui alla lettera e) del comma 9 dell'articolo 119, D.L. 34/2020.

prassi, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. La stessa circolare definisce edificio residenziale quello all'interno del quale la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate ad abitazione sia superiore al 50% della superficie totale.

Da ciò ne deriva che se tale condizione risulta rispettata potranno beneficiare del *super bonus* anche i proprietari o detentori delle unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per gli interventi sulle parti comuni.

Nell'ipotesi inversa, ovvero quella in cui la superficie delle unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale sia superiore al 50% della superficie totale, secondo l'Agenzia delle entrate il *super bonus* potrà essere usufruito solamente dai possessori o detentori delle unità immobiliari destinate ad abitazione ricomprese nel più ampio edificio.

Sulla base di quanto evidenziato, risulta pertanto evidente che nelle ipotesi di edifici formati per la maggior parte da unità immobiliari diverse da quelle abitative (si pensi, ad esempio, agli edifici direzionali situati all'interno di molti centri urbani) l'accesso ai benefici del *super bonus* risulta, inespugnabilmente, fortemente limitato se non addirittura proibitivo.

Alle esclusioni di cui sopra devono aggiungersi poi quelle espressamente previste dalla norma che riguardano le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistici o storici)².

In conclusione, riprendendo totalmente, il contenuto del suddetto documento di prassi amministrativa, gli immobili sui quali si può usufruire del 110% e quelli esclusi, possono essere riepilogati nella seguente tabella:

Immobili ammessi ed esclusi secondo la circolare n. 24/E/2020	
Ammessi	Esclusi
<ul style="list-style-type: none">- parti comuni di edifici residenziali in condominio- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall'esterno siti all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo interventi trainati)	<ul style="list-style-type: none">- unità immobiliari in categoria catastale A/1, A/8 e A/9- edifici o unità immobiliari non esistenti e in fase di nuova costruzione- parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di edificio interamente posseduto da unico proprietario o in comproprietà

Niente *super bonus* su parti comuni di edifici non condominiali

Altra interpretazione restrittiva assunta dall'Agenzia delle entrate nella suddetta circolare, riguarda l'inibizione del *super bonus* relativa agli interventi realizzati sulle parti comuni a 2 o più unità immobiliari, distintamente accatastate, di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Nello specifico l'Agenzia delle entrate afferma esattamente quanto segue: *"..il super bonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti"*.

Questa nuova posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria non convince sia perché non è rinvenibile nel testo normativo una simile limitazione sia per il fatto che si pone in netto contrasto con altri interventi di prassi amministrativa forniti dalla stessa Agenzia delle entrate.

Con le risposte agli interpelli n. 293/2019, n. 137/2020 e n. 139/2020 l'Agenzia delle entrate aveva infatti riconosciuto ammissibile sia al sisma *bonus* che all'*eco bonus*, gli interventi effettuati su parti comuni di edifici non condominiali.

In particolare nella risposta a interpello n. 137/2020 l'Agenzia delle entrate, richiamando peraltro anche la circolare n. 13/E/2019, aveva espressamente confermato che *"..qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni"*.

² Sul punto è opportuno segnalare che il comma 6 dell'articolo 80, D.L. 104/2020 ha modificato l'articolo 119, Decreto Rilancio, prevedendo l'esclusione dal *super bonus* per le unità immobiliari della categoria A9 solo se non aperte al pubblico.

Chiarimento simile si rinviene anche nella risposta a interpello n. 293/2019 nella quale l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che *"..il concetto di parti comuni, pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Quindi, la locuzione parti comuni di edificio residenziale deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori"*.

Alla luce di quanto sopra stupisce pertanto la nuova presa di posizione contenuta nella circolare n. 24/E/2020 che esclude dai benefici del *super bonus* gli interventi effettuati su parti comuni a 2 o più unità immobiliari, distintamente accatastate, di un edificio posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Nonostante nella circolare in commento si faccia riferimento al dettato normativo dell'articolo 119, Decreto Rilancio, nello stesso non si rinviene alcuna indicazione utile a escludere dai benefici le suddette tipologie di parti comuni.

Questa chiusura dell'Agenzia delle entrate rende difficile ipotizzare l'avvio di lavori su tali tipologie di immobili. Nel caso dell'unico proprietario si è sostenuta, quale *extrema ratio* per l'accesso al *super bonus*, la cessione di almeno una unità immobiliare ad altro soggetto³.

Nell'ipotesi in cui vi siano invece già più comproprietari l'unica possibilità, salvo ripensamenti da parte della stessa Amministrazione finanziaria, potrebbe essere rappresentata dalla presentazione di una richiesta di interpello nella quale richiamare anche i precedenti di prassi amministrativa sopra ricordati. In assenza di diverse prese di posizione da parte dell'Agenzia delle entrate pare infatti sconsigliabile eseguire i lavori e richiedere il *super bonus*.

La cumulabilità e la sovrapposizione degli interventi agevolabili

Altra situazione piuttosto frequente nella pratica, che potrebbe dar luogo a criticità applicative, riguarda l'ipotesi di effettuazione di interventi che danno diritto a diverse tipologie di agevolazioni fiscali o della sovrapposizione, all'interno di uno degli interventi trainanti ammessi al *super bonus*, di lavori che potrebbero dare diritto agli *eco bonus* o alle detrazioni per la ristrutturazione edilizia. È proprio all'interno della circolare n. 24/E/2020 che vengono tenute distinte queste 2 specifiche situazioni di cumulabilità degli interventi che danno diritto al *super bonus* con altri diversi interventi per i quali sono previste specifiche agevolazioni e di sovrapposizione all'interno di un unico intervento edilizio di lavori astrattamente riconducibili a diverse fattispecie agevolabili.

Ovviamente queste diverse situazioni saranno più facilmente identificabili nella pratica, facendo riferimento ai titoli edilizi sulla base dei quali i lavori vengono svolti.

Nel suddetto documento di prassi amministrativa viene formulato anche un esempio di cumulabilità di agevolazioni che può verificarsi nello svolgimento sia di lavori ammessi al *super bonus* del 110% sia di lavori di ristrutturazione edilizia, per i quali spetta la detrazione del 50% delle spese.

In queste specifiche situazioni l'Agenzia delle entrate precisa che il contribuente, per poter fruire di entrambe le agevolazioni, deve distintamente contabilizzare le spese riferite ai diversi interventi rispettando altresì gli adempimenti specificatamente previsti in relazione a ciascuna delle detrazioni utilizzabili.

Posto che il rispetto degli adempimenti previsti per ciascuna delle distinte agevolazioni appare indiscutibile, ciò che occorre esattamente comprendere è cosa si debba intendere con il termine "distintamente contabilizzate" riferito alle spese sostenute.

Posto che gli interventi che danno diritto al *super bonus* saranno appannaggio quasi esclusivo di soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, è del tutto evidente che il termine utilizzato dall'Amministrazione finanziaria debba essere interpretato in maniera estensiva.

La questione non è di poco conto anche perché nell'ipotesi, anch'essa frequente, di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, sulla documentazione probatoria che attesta la spettanza del *super bonus*, dovrà essere apposto il visto di conformità da uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

Con la locuzione di distinta contabilizzazione delle spese sostenute per ognuno degli interventi effettuati è da intendersi, a parere di chi scrive, la netta separazione della documentazione giustificativa dei lavori effettuati e delle spese sostenute, relativa a ciascuna tipologia di intervento edilizio attivato.

³ Si veda L. De Stefani, S. Fossati, "Casa autonoma, condominio e villetta: il Fisco fissa le regole", in Il Sole 24-Ore del 9 agosto 2020.

In termini pratici ciò significa che occorrerà richiedere fatture separate per i distinti interventi ed effettuare pagamenti differenziati per ognuna di esse. Allo stesso modo dovranno essere tenute distinte le spese non documentate da fattura, relativa a ciascuno degli interventi posti in essere. Seguendo questo *modus operandi* al termine di ciascuno degli interventi realizzati sarà possibile avere contezza esatta delle spese sostenute per ciascuno di essi (verificando così anche il superamento o meno del diverso limite di spesa previsto).

Questa operazione può essere semplice solo in apparenza. Si pensi, tanto per fare qualche esempio concreto, a lavori che danno diritto a 2 o più diverse detrazioni che sono stati commissionati a un numero limitato di imprese che dovranno, necessariamente, procedere a una distinta fatturazione per ognuna delle tipologie di interventi effettuati.

Quello documentale appare l'unico metodo per operare una corretta distinzione fra le tipologie di spese riferite a interventi diversi, non essendo stato previsto per il *super bonus* una specifica descrizione del bonifico di pagamento. In questo senso infatti la circolare n. 24/E/2020, più volte richiamata, precisa che per le spese relative al *super bonus* potranno essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'eco *bonus* o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Altra e diversa situazione è invece quella della sovrapposizione che si verifica quando nell'esecuzione degli interventi trainanti ammessi al *super bonus*, vengano posti in essere anche lavori astrattamente riconducibili tra quelli di riqualificazione energetica (articolo 14, D.L. 63/2013) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16, D.L. 63/2013).

In questa situazione, secondo la circolare in commento, il contribuente potrà avvalersi per le medesime spese di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificatamente previsti in relazione alla stessa e i limiti di spesa stabiliti.

In relazione a quanto sopra appare evidente che quando la tipologia dei lavori da eseguire possa rientrare in una delle 2 situazioni esaminate (cumulo o sovrapposizione) nella fase preliminare all'avvio dei lavori si dovranno prendere decisioni che risulteranno poi vincolati per l'esito finale dei benefici fiscali. La possibilità di cumulare più detrazioni (ad esempio *super bonus* + ristrutturazione edilizia) al di là delle complicazioni gestionali, appare evidentemente la soluzione in grado di massimizzare i benefici soprattutto quando il tetto alle spese agevolabili rischi di essere modesto in relazione ai lavori da eseguire in concreto.

Cumulo di agevolazioni	Possibile fruire di ciascuna agevolazione a patto di contabilizzare distintamente le spese
Sovrapposizione di interventi agevolabili	Possibile avvalersi di una sola delle agevolazioni

I contorni ancora da definire del visto di conformità

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, recita il comma 11 dell'articolo 119, D.L. 34/2020, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%.

Tale visto di conformità, continua la disposizione in commento, è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dagli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf imprese⁴.

La circolare n. 24/E/2020 ha, inoltre, precisato che i soggetti abilitati al rilascio del suddetto visto di conformità *"..sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati"*.

Sul contenuto dei controlli che i professionisti chiamati a rilasciare il suddetto visto di conformità dovranno effettuare, è recentemente intervenuta la Fondazione studi dei consulenti del lavoro⁵. Poiché la tipologia di visto di conformità richiamata dall'articolo 119, Decreto Rilancio è il c.d. "visto leggero" la Fondazione dei consulenti del lavoro ritiene che il soggetto chiamato al rilascio del visto,

⁴ Trattasi nello specifico dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf.

⁵ Approfondimento del 27 agosto 2020 a cura della Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

debba limitarsi a una mera verifica in ordine alla presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti dell'area tecnica (periti, ingegneri, etc.), senza dover eseguire alcun tipo di accertamento in ordine al contenuto e alla veridicità e congruità dei dati contenuti nelle stesse.

Per il resto, in attesa che venga stilata una *check list* delle verifiche da effettuare che fornisca un concreto supporto ai soggetti che riceveranno l'incarico di rilasciare tali visti leggeri di conformità, il perimetro delle attività da effettuare è già delineato dalla stessa norma istitutiva.

Come abbiamo visto infatti il comma 11 dell'articolo 119, Decreto Rilancio individua nei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno il diritto alla detrazione del 110%, l'oggetto delle verifiche e dei controlli che dovranno essere effettuati da chi verrà chiamato al rilascio del suddetto visto leggero di conformità.

Si tratta quindi di una verifica di natura formale in relazione alla presenza di tutti i documenti richiesti ai fini dell'agevolazione nonché sull'esattezza degli importi e dei calcoli effettuati ai fini della spettanza della detrazione fiscale.

Nessun controllo deve essere effettuato in ordine al "merito" della documentazione.

Saranno le asseverazioni e le attestazioni che dovranno rilasciare i professionisti dell'area tecnico-edilizia a occuparsi di certificare la tipologia di opere effettuate, il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e la congruità delle spese sostenute.

Un errore commesso nel rilascio del visto di conformità non dovrebbe nemmeno compromettere la spettanza del *super bonus* ma solo la rettifica degli importi spettanti.

Secondo la circolare n. 24/E/2020 infatti la decadenza dal *super bonus* si verifica soltanto nel caso in cui le attestazioni o le asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati siano non veritiere.

Tornando alla documentazione che il professionista dovrà esaminare ai fini del rilascio del suddetto visto leggero, può essere preso a riferimento il § 8.3 della più volte richiamata circolare n. 24/E/2020 dell'Agenzia delle entrate.

Tale documentazione consiste:

- fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute;
- ricevuta dei bonifici bancari o postali con i quali sono stati effettuati i pagamenti (solo per le persone fisiche);
- dichiarazione di assenso ai lavori da parte della proprietà dell'immobile (nel caso di lavori effettuati dal detentore);
- delibera assembleare con allegata tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici (può essere sostituita da certificazione dell'amministratore di condominio);
- copia dell'asseverazione trasmessa all'Enea per gli interventi di efficientamento energetico;
- copia dell'asseverazione depositata presso lo sportello unico competente per gli interventi antisismici;
- copia delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti interessati.

Oltre a tale documentazione che il professionista dovrà visionare e conservare in copia è ovvio che lo stesso dovrà anche effettuare verifiche preliminari inerenti la spettanza della detrazione dal punto di vista soggettivo e oggettivo, nonché in ordine all'esatta determinazione del *super bonus* in relazione alle spese effettivamente sostenute e ai limiti di spesa previsti per ogni singolo intervento agevolabile.

Riferimenti normativi

articolo 119, D.L. 34/2020

risposte agli interpelli n. 293/2019, n. 137/2020 e n. 139/2020

circolare n. 24/E/2020

circolare n. 13/E/2019

Scadenze del mese di novembre

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti del mese di novembre 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Si ricorda inoltre che con il D.P.C.M. 27 giugno 2020 è stata disposta, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione o revisione, la proroga al 20 luglio 2020, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 e il versamento del primo acconto per il periodo d'imposta 2020 (versamenti originariamente in scadenza il 30 giugno 2020), termine ulteriormente derogato al 20 agosto con pagamento maggiorato.

Le imposte possono essere pagate anche ratealmente a partire dal 20 luglio o dal 20 agosto e fino al mese di novembre con applicazione di appositi interessi diversi per ogni rata.

La scadenza delle rate è stabilita al 16 del mese per i titolari di partita Iva, al 30 del mese per i soggetti non titolari di partita Iva.

lunedì 2 novembre

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2020.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.

Modello 770/2020

Scade oggi il termine per la presentazione telematica del modello 770/2020.

Esterometro

Scade oggi il termine per la presentazione dell'esterometro relativo al trimestre luglio, agosto e settembre 2020.

Imposte Redditi 2020

Scade oggi, in seguito ad apposita proroga inserita nella conversione del Decreto di Agosto, il termine per il versamento delle imposte dovute dai "soggetti ISA" che presentino una riduzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il versamento potrà avvenire con la maggiorazione dello 0,8%.

lunedì 16 novembre

Versamenti Iva mensili e trimestrale

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010) dai contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile. Scade

inoltre sempre oggi il termine per il versamento dell'imposta dovuta per il 3° trimestre da parte dei contribuenti tenuti a questo versamento con cadenza trimestrale.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Contributi Inps 3° trimestre

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi artigiani e commercianti dovuti per il 3° trimestre 2020.

Versamento saldo Iva 2020

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la nona rata utilizzando il codice tributo 6099.

Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 ottobre.

venerdì 20 novembre

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

mercoledì 25 novembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

lunedì 30 novembre

Modello Redditi 2020 e Irap 2020 - anno 2019

Scade oggi il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei Redditi 2020 relative all'anno di imposta 2019.

Comunicazione LIPE - 3° trimestre 2020

Scade oggi il termine per inviare all'Agenzia delle entrate il modello LIPE relativo al 3° trimestre 2020.

2° acconto 2020 imposte e contributi

Scade oggi il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte derivanti dal modello Redditi e Irap 2020, il versamento non è effettuabile con rateazione.

TeamSystem Check Up Impresa - Monitoraggio della salute d'impresa e prevenzione della crisi

In questo momento di difficoltà economica dovuto all'emergenza CoVid-19, diventa fondamentale effettuare una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese al fine di prevenire eventuali stati di crisi aziendale.

TeamSystem Check Up Impresa supporta le imprese nel ristabilire l'equilibrio economico-finanziario mediante approfondite analisi dei principali indicatori di business, semplificare il percorso di accesso ai finanziamenti bancari, e prepararsi all'entrata in vigore degli obblighi previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

Per i professionisti rappresenta l'opportunità di offrire un **nuovo servizio di consulenza aziendale a valore** ai propri clienti e tornare ad essere un vero consulente d'impresa.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/check-up-impresa

